

Bomporto 16 marzo 2018

Prot.07/2018

**A TUTTI I SOCI
DEL CONSORZIO DI DIFESA
IN INDIRIZZO**

Oggetto: Campagna assicurativa 2018

Spett.le Socio,

da 2016 le risorse finanziarie sono reperite da fondi comunitari e nazionali e sono regolamentati dai Reg.CE 1305/13 art.37 e 1308/13 art.49 e successive modifiche. Tali Regolamenti rimarranno in essere fino al 2020 e ci guideranno con una disponibilità finanziaria di 1,640 miliardi di Euro.

Il regolamento CE 1305/13 art.37 sul Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) si attiva per tutti i prodotti tramite la misura 17.1 Gestione del Rischio e il Reg.CE 1308/13 art.49 sul programma nazionale di sostegno del settore viticolo – misura assicurativa specifica per il prodotto uva da vino; naturalmente rimane in essere il Decreto Legislativo 102/04 aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, che rimane attivo sulle strutture e la zootecnia. Rimangono esclusi dalla condizionalità solo i contributi erogati dal D.Lgs 102/04.

La copertura assicurativa agevolata a carico delle produzioni vegetali è effettuata nell'ambito della misura 17 – sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” – del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), così come previsto dal Reg. (UE) n.1305/2013.

Il documento fondamentale e indispensabile ai fini della stipula della polizza assicurativa agevolata è la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, in assenza del PAI 2018 (Piano Assicurativo Individuale) è comunque possibile calcolare la resa partendo dalla banca dati del PAI 2017 che contiene già gli anni dal 2013 al 2016 e alla quale va aggiunta la produzione 2017.

La data di protocollo della MANIFESTAZIONE D'INTERESSE deve essere uguale o antecedente alla data di notifica del certificato pena la perdita del contributo.

La compilazione del PAI 2018 comunque rimane un documento necessario che va allegato al certificato e non appena pronti i servizi informatici dovrà essere redatto utilizzando le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e quelle dichiarate dal medesimo nel piano di coltivazione dell'azienda.

In base a quanto previsto dal Piano Assicurativo 2018, per sottoscrivere un certificato assicurativo in forma agevolata, è necessario:

- **aggiornare il proprio fascicolo aziendale (recandosi presso il CAA - Centro di Assistenza Agricola di appartenenza) verificando che tutte le superfici coltivate siano correttamente inserite, oltre ad eventuali contratti di conduzione**
- **elaborare, aggiornare e validare il proprio Piano Culturale 2018 nel sistema operativo di Agrea**
- **si ricorda che la resa da assicurare è quella potenzialmente ottenibile**

Non è consentita la stipula di più certificati relativi allo stesso Piano Assicurativo Individuale (PAI).

Il PAI deve essere rettificato e sostituito con un altro PAI nel caso in cui si verificano variazioni di dati in esso contenuti.

A maggior chiarimento ed al fine di ridurre, se non addirittura evitare, per il 2018, di incorrere nei medesimi errori, ribadiamo che ai **fini dell'ammissibilità a contributo, i dati indicati nel certificato di assicurazione relativi ai riferimenti catastali (fogli e particelle) ed alla superficie, espressa in ettari e portante quattro decimali, per il PRODOTTO UVA DA VINO E PER TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI, devono trovare esatta corrispondenza con quelli indicati nel PAI.**

- **COPERTURE SULLE RESE**

Le polizze ammesse a contributo coprono la mancata resa qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali.

Il danno verrà calcolato al momento della raccolta come differenza fra la resa effettiva e la resa assicurata.

- **REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO**

L'Agricoltore che intende assicurarsi, ai fini dell'ottenimento del contributo, deve predisporre il P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.). Il P.A.I. viene elaborato sulle scelte assicurative del Socio/Assicurato in base ai dati contenuti nel Piano di Coltivazione. Il P.A.I. dovrà essere allegato in copia al certificato di assicurazione.

La contribuzione pubblica, come previsto dalle norme di legge, **può arrivare fino al 70% quindi elevata del 5% rispetto al triennio precedente**, per tutte le tipologie di polizza, della spesa massima ammissibile (parametro ministeriale o il minore tra parametro e tariffa assicurativa).

Tale contribuzione si riferisce ai contratti assicurativi che prevedono l'applicazione della soglia di accesso al danno pari al 20% della produzione assicurata per prodotto/azienda/comune, **esclusa l'uva da vino la cui soglia è rimasta al 30% per l'anno 2018.**

Superato tale limite l'indennizzo viene calcolato per singola partita assicurata.

Per poter dare all'assicurato la possibilità di ottenere il risarcimento qualunque sia l'entità del danno subito è prevista la possibilità di sottoscrivere un contratto assicurativo non agevolato il cui costo è a totale carico dell'assicurato.

Relativamente ai contratti non agevolati il costo a carico degli assicurati è pari alla tariffa riportata nei relativi prospetti, maggiorato dell'imposta pari al 2,50%.

Il pagamento dei contributi a carico degli assicurati avverrà secondo le consuete norme procedurali (MAV) la cui scadenza sarà soggetta alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero e/o dall'Organismo pagatore (AGEA-AGREA).

- **QUANTITATIVI ASSICURABILI**

L'azienda deve assicurare la propria resa media degli ultimi tre anni oppure degli ultimi cinque anni escludendo quello con produzione maggiore e quello con produzione minore. Tale resa viene individuata per ogni singola azienda all'interno del P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale), che ne determina solo il contributo.

Per il prodotto uva da vino vanno rispettati i quantitativi massimi previsti dai disciplinari di produzione della DOC o della IGT alla quale i vigneti risultano iscritti. Ricordiamo che possono essere assicurate come uve comuni – quindi non soggette ai quantitativi massimi previsti dai disciplinari.

E' fatto obbligo assicurare la totalità di un determinato prodotto (inteso come specie), nell'ambito dello stesso comune. Vi ricordiamo che la frutta tardiva e precoce è considerata un unico prodotto anche se necessita di due PAI e di due certificati. Invece è considerato un prodotto a se stante quello coperto da difesa attiva.

Esempio: pere e pere precoci sono un unico prodotto, mentre pere sotto rete sono un prodotto a se stante.

DI SEGUITO SINTETIZZIAMO LE ALTRE NOVITA'

Definizioni

Le avversità hanno una nuova suddivisione: catastrofali, di frequenza e accessorie.

Avversità CATASTROFALI: alluvione, siccità e gelo-brina.

Avversità DI FREQUENZA: grandine, vento forte, eccesso neve, eccesso pioggia.

Avversità ACCESSORIE: colpo di sole e vento caldo, sbalzo termici.

Tipologie di copertura assicurative e i Contributi sui premi assicurativi e clausola di salvaguardia

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere assieme alle percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto dal nuovo Piano assicurativo, **tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario**, sono per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia e le relative clausole di salvaguardia le seguenti combinazioni:

TIPOLOGIA DI COPERTURA	SOGLIA	CONTRIBUTIVO	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
TUTTI I PRODOTTI			
A polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie (completa a 9 avversità);	20%	70%	90%
B polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza (minimo 4 avversità)	20%	70%	90%
C polizze che coprono almeno 3 tra le avversità di frequenza e accessorie	20%	70%	85%
D Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (3 avversità)	20%	70%	90%
E polizze sperimentali (polizza ricavo solo per frumenti)	20%	65%	90%
E polizze sperimentali (polizza index based solo per cereali, foraggere e oleaginose)	20%	65%	90%
F polizze che coprono almeno 2 tra le avversità di frequenza	20%	65%	75%
UVA DA VINO			
A polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie (completa a 9 avversità);	30%	70%	95%
B polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza (minimo 4 avversità)	30%	70%	95%
C polizze che coprono almeno 3 tra le avversità di frequenza e accessorie	30%	70%	90%
D Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (3 avversità)	30%	70%	95%
F polizze che coprono almeno 2 tra le avversità di frequenza	30%	65%	85%

Sconsigliamo la tipologia F in quanto la contribuzione è più bassa e avrebbe un costo maggiore.

Le compagnie assicuratrici non offrono tutte le possibilità che sono previste dal Piano Assicurativo Nazionale e offrono dei pacchetti predefiniti.

Parametri

Colture: Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso (2018) per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'art. 3 comma 2, calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori. Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno cinque aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno 3 Compagnie di assicurazione o da meno di cinque aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche sulle colture

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del d.lgs. n.102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

Permane: Nuove aziende assicurate

Nell'ottica di incentivare l'accesso al sistema assicurativo agevolato per le imprese agricole, nel caso di certificati assicurativi di aziende che non avevano stipulato contratti nei precedenti cinque anni, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato e verrà estesa anche nei 2 anni successivi. Queste aziende nuove per il sistema assicurativo avranno sicuramente una piena contribuzione agevolata tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario.

Al certificato agevolato dovranno essere allegate le predisposte dichiarazioni (presenti sul sito) sottoscritte da Voi e dall'Agente, nonché copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

I certificati dovranno pervenire al Consorzio di difesa entro dieci giorni dalla data di spedizione della notifica di assunzione del rischio alla Compagnia ed al Consorzio.

Tale termine è di notevole rilevanza ai fini della concessione del contributo pubblico in quanto vi è l'obbligo di informatizzare i dati entro e non oltre 45 giorni dalla notifica. Vi invitiamo pertanto ad accertarVi che l'Agente della Compagnia di assicurazione presso il quale avete sottoscritto i certificati rispetti tale data.

Le norme in materia di assicurazione agevolata prevedono che il contributo pubblico possa essere concesso solo nel caso in cui il danno medio per prodotto/azienda/comune superi la soglia del 20% della produzione e il 30% per l'uva da vino. Al fine di attenuare tali effetti è stata prevista la sottoscrizione di un contratto assicurativo non agevolato, per coprire i danni che non raggiungono detta soglia. Relativamente ai contratti non agevolati il costo, pari alla tariffa riportata nei relativi prospetti, maggiorato dell'imposta pari al 2,50% è a totale carico dell'assicurato. Attenzione le condizioni per l'anno 2018 sono peggiorate e le tariffe aumentate. Il tutto è stato imposto dai Riassicuratori alle compagnie i quali sono stati obbligati previa la mancata copertura nell'anno corrente. L'entrata in vigore dal 01.01.2018 del nuovo regolamento comunitario 2393/17 comunque ci permette di recuperare l'aumento tariffario.

Le condizioni contrattuali concordate (alcune Compagnie hanno condizioni leggermente diverse) sono:

Inizio assunzioni

- Per tutti i prodotti **16 marzo 2018**

Termine accettazione certificati

- a) colture permanenti e a ciclo autunno primaverile **31 maggio 2018**
- b) colture a ciclo primaverile **31 maggio 2018**
- c) colture ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate **15 luglio 2018**
- d) colture a ciclo autunno invernali e colture vivaistiche **31 ottobre 2018**
- e) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Franchigie

Per garanzie grandine e vento forte

- Arboree: grandine franchigia minima 10% (non tutte le compagnie), con facoltà di franchigia 15% - 20% o 30%; vento forte minima 15% con facoltà di franchigia 20% - 30%; **(si consiglia di optare per franchigia grandine e vento forte al 15% per limitare l'impatto della diminuzione del contributo e delle combinazioni che potrebbero avere influenza sul parametro);**
- pomodoro: franchigia minima 10%-15%, con facoltà di franchigia 20% o 30%;
- orticole e colture da seme: 15%-20% o 30%;
- Uva da vino: grandine e vento forte franchigia minima 10%, con facoltà di franchigia 15% - 20% o 30%;
- Erbacee: per tutte e per tutti i Soci franchigia minima 10%, ad eccezione di alcuni prodotti. Per tutte le erbacee possibilità di opzione franchigia 30%.

Per garanzia Eccesso di pioggia, Sbalzo termico, Colpo di sole e Vento Caldo, Eccesso Neve, Gelo/Brina, Alluvione, Siccità;

- Franchigia 30 per tutti i prodotti

Franchigia combinata

L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi di ogni altra possibile combinazione tra le avversità atmosferiche in garanzia ad eccezione di quelle riportate ai precedenti punti, è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%; per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento della aliquota di franchigia minima del 20%.

Alcune compagnie hanno invece tabelle specifiche di scalarità, Unipol, Vittoria scatta solo se superi il 5%, Generali il 10%, Cattolica se prevalente passa direttamente al 20% altrimenti rimane al 30%, Axa scala al 20% se arriva al 40%.

Attenzione però che per le diverse tipologie di polizze le compagnie applicano anche condizioni diverse.

Limiti di indennizzo

- Normalmente non ci sono limiti di indennizzo su grandine se non su particolari prodotti;
- Vento forte: il limite introdotto varia da 70%/80%;
- Altre avversità: il limite variano dal 50% al 60%.

Scoperti

Siamo riusciti nella maggior parte dei casi ad eliminare gli scoperti tranne:

- Unipol scoperto del 10% su ciliegie per danni da eccesso pioggia;
- Generali scoperto del 20% su frutta e orticole in biologico;
- Vittoria, Sace BT scoperto del 20% su danni da gelo/brina per aziende che hanno usufruito dello sconto per la difesa del gelo in quanto coperti da impianti antibrina.

Decorrenza della garanzia

- ore 12.00 del 3° giorno: Grandine e vento forte; Unipol 2° giorno;
- ore 12.00 del 6° giorno: eccesso pioggia, sbalzo termico, alluvione, eccesso neve;
- ore 12,00 del 12° giorno: gelo/brina, Unipol 10° giorno;
- ore 12.00 del 30° giorno siccità e colpo di sole/vento caldo;
- Le garanzie Grandine, Vento forte, Colpo di sole-Vento Caldo ed eccesso di pioggia decorrono (per arboree) dall'allegagione (per uva e actinidia dalla schiusa delle gemme) e comunque non prima della notifica di assunzione del rischio alla Direzione della Compagnia. Il gelo brina decorre dalla schiusa delle gemme su frutta. Generali, Svizzera, Vittoria, Sace BT, UnipolSai e Allianz hanno decorrenza sull'eccesso pioggia dalla fioritura riconoscendo il danno da minor allegagione.

Termine della garanzia

- La garanzia grandine, vento forte, eccesso di pioggia, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, eccesso neve, alluvione, siccità cessano alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Per il Pomodoro la garanzia cessa ai 120 giorni dal trapianto e non oltre il 10/10, alcune compagnie hanno 110 giorni e chiusura al 30/09;
- Per Cocomeri e Meloni: forzati e semi forzati alle ore 12,00 del 10/08, a cielo aperto alle ore 12,00 del 20/08, tardivi alle ore 12,00 del 15/09. Per qualche Compagnia le date sopra esposte, relativamente a Cocomeri e Meloni, differiscono di 10 giorni.
- Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: quali taglio o estirpazione, essiccazione e trebbiatura del prodotto sul campo, se indicato in polizza, la garanzia è protratta fino a quest' ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società a mezzo telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre 7 giorni dalla suddetta data.

Riduzione del prodotto assicurato con riduzione del premio dall'origine

Solo per la frutta tardiva, anche se colpita da grandine ove non sia ancora stata effettuata la perizia, sempreché la domanda sia inoltrata entro le seguenti date, con un minimo del 20%:

- Uva da vino 07.06.2018
- Drupacee 07.06.2018
- Pomacee 14.06.2018

Normalmente questa viene concesso in tipologia C; mentre Unipol, Ara, Cattolica, Reale Mutua, Allianz e Zurich, consentono riduzioni all'origine anche su coperture di tipologia B, escluso naturalmente il gelo/brina.

Riduzione del prodotto assicurato con storno proporzionale del premio

- E' consentita la riduzione del capitale assicurato con storno proporzionale del premio per tutti i prodotti, anche se il prodotto è stato colpito da grandine ove non sia ancora stata effettuata la perizia fino a 15/20 giorni prima della raccolta.

Assicurazione di produzioni coperte da impianti di difesa attiva Reti antigrandine

In presenza di impianti di protezione antigrandine dichiarata sul certificato la tariffa relativa alla grandine viene scontata:

- Del 50% con cessazione garanzia alla maturazione di raccolta del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto con rete non stesa a 10 giorni dalla raccolta;
- Dell' 80% con cessazione della garanzia al 25 maggio 2018 per mele e pere, 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine, 31 maggio per actinidia.

Per eventuali riduzioni con riduzione del premio dall'origine valgono le date sopra riportate.

Impianti antibrina

In presenza di impianti di protezione antibrina, regolarmente funzionati, dichiarati sul certificato la tariffa relativa a gelo/brina viene scontata del 30%. Attenzione non tutte le compagnie lo riconoscono su impianti a ventilazione ma solo su impianti di irrigazione.

Integrative

Le coperture integrative, generalmente in tipologia C, hanno l'integrativa su tutte le avversità.

Per la tipologia B nessuna compagnia concede l'integrativa sulle catastrofali e coprono solo grandine, vento forte ed eccesso pioggia. Svizzera e VH solo grandine e vento forte anche in tipologia C. VH concede l'integrativa su gelo-brina solo sul prodotto uva da vino in polizza a scalare.

Tariffe assicurative e prezzi delle produzioni assicurabili

Le tariffe assicurative concordate, per tutte le garanzie agevolate, nonché per i contratti integrativi, il cui costo, oltre all'imposta di legge, è a totale carico dell'assicurato, ed i prezzi delle produzioni assicurabili sono reperibili, come le condizioni di assicurazione, sul nostro sito internet.

Abbiamo inoltre attivato un preventivatore automatico che vi permette di verificare il costo da sostenere per mettersi in copertura prima di recarvi nella vostra agenzia/broker.

ASSICURAZIONE STRUTTURE, SERRE, RETI ANTIGRANDINE E IMPIANTI PRODUTTIVI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Vi ricordiamo che tramite il contributo nazionale sulla legge 102/04 è possibile assicurare in agevolato anche le produzioni zootecniche sia su epizoozie sia su smaltimento carcasse, oltre alle strutture, serre, reti antigrandine e impianti produttivi.

www.condifesamodena.it

alla voce Condizioni assicurative/Campagna 2018/ oppure rivolgendovi direttamente al Condifesa Modena tel. 059-819084.

Cordiali saluti

Il Presidente
Claudio Morselli